

LE ATTUALI REFRATTARIETÀ DEL PROCESSO ANTIDOPING NELLA CONFORMAZIONE AL PRINCIPIO DI ESTENSIONE DELLE GARANZIE PENALISTICHE NEI GIUDIZI DISCIPLINARI DEGLI ORDINAMENTI SETTORIALI. DOPING E GARANZIE INDIVIDUALI: UN EQUILIBRIO DIFFICILE

Giulia De Russis

Avvocato nel Foro di Roma e cultrice di Diritto dello Sport nell'Università Luiss Guido Carli

Abstract

Il contributo studia il Codice W.A.D.A. e il Codice sportivo antidoping alla luce dell'impostazione personalistica che innerva l'ordinamento sportivo (come tutti gli ordinamenti moderni), e si sofferma sullo scarno corredo di garanzie nelle procedure per l'accertamento delle violazioni antidoping. Inoltre, contiene un'introduzione concernente il Potenzamento Umano (e i problemi etici correlati) e il Doping, oltre che le modifiche normative recenti, consistenti, tra l'altro, nell'istituzione della Corte Nazionale d'Appello Antidoping.

Parole chiave: Antidoping, Giustizia sportiva, Potenzamento Umano, Ordinamento sportivo

Abstract

This paper analyzes both the W.A.D.A. Code and the N.A.D.O. Code, in the perspective of the personalistic settings of Sporting Legal System (which is a characteristic of all modern legal system) and focuses on gaunt set of guarantees in the legal proceedings for the assessment of antidoping violation. Furthermore, it contains an introduction which concerns the human enhancement (and the ethic issues related), the Doping, and also the recent regulatory reforms, which consist, among other things, in the constitution of the Antidoping National Court of Appeal.

Keywords: Antidoping, Sportive Justice, Human enhancers, Sportive Law

Premessa

La storia normativa recente del Doping è costituita da modifiche che hanno interessato il Codice W.A.D.A., recepite nelle Norme Sportive Antidoping e veicolate dai seguenti documenti:

- *Anti - Doping Sports Code* (ADSC) – Codice Sportivo Antidoping (CSA), attuativo del Codice W.A.D.A. e dei relativi standard internazionali;
- *Results Management Procedure* (RMP) – Procedura di Gestione dei Risultati (PGR), in attuazione dello Standard Internazionale per la gestione dei risultati;
- *Technical Document for Testing and Investigations* (TD_TI) – Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni (DT-CI), attuativo dello Standard Internazionale per i controlli e le investigazioni;

Tra le novità normative più importanti si segnala la costituzione della Corte Nazionale d'Appello Antidoping, costituita al di fuori di N.A.D.O. Italia proprio al fine di garantirne l'indipendenza istituzionale e operativa, competente a giudicare sui ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping e sui ricorsi avverso le decisioni di diniego delle esenzioni a fini terapeutici adottate dal Comitato Esenzioni a fini terapeutici di N.A.D.O. Italia (la domanda volta ad ottenere l'esenzione va presentata secondo le norme previste dalla "Procedura per la presentazione della domanda di esenzione a fini terapeutici" documento attuativo del Codice, adottato da N.A.D.O. Italia).

Ecco le altre modifiche:

- introduzione di sanzioni (fino alla squalifica a vita) a tutela del *whistleblower* per chi tenti di dissuaderlo dalla segnalazione o compia atti di ritorsione nei suoi confronti;
- previsione di una nuova definizione di manomissione dei campioni biologici; reintroduzione delle circostanze aggravanti in presenza di circostanze eccezionali;
- introduzione di sanzioni nei confronti delle Federazioni e degli altri organismi sportivi nazionali che non collaborino al programma nazionale antidoping;
- introduzione della categoria di atleta ricreazionale (qualsiasi Persona che faccia parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipi a competizioni locali o gareggi in competizioni di livello inferiore nell'ambito dello sport di squadra);
- introduzione della categoria della persona protetta;
- ampliamento delle ipotesi in cui un laboratorio può rilevare un esito atipico.

1. Il Potenziamiento cognitivo e morale

Il potenziamento cognitivo¹ rientra nel più ampio concetto di potenziamento umano, inteso per tale quel trattamento medico volto non già alla cura di una patologia, ma al miglioramento

¹ Si veda la definizione di L. Spallanzani in *La mente farmacologicamente potenziata: problemi bioetici e Biogiuridici*, in *Etica & Politica*, 2014, 16, 2, pp. 169-181: "Con 'potenziamento cognitivo si indicano le nuove possibilità neuroscientifiche e neurotecnologiche di intervento sulla mente di individui sani, con l'obiettivo di aumentare e di migliorare la 'cognizione', includendo con questo termine un ampio spettro di

di caratteristiche fisiche e morali. Esso è basato su un concetto di salute soggettivizzato², legato non alle evidenze scientifiche ma alla sfera dell'emozionalità, volto a soddisfare i desideri e le convinzioni del paziente, conformandosi al modo che ha di intendere sé stesso e la vita di relazione.

È stato autorevolmente affermato che questo concetto soggettivo di salute troverebbe un addentellato normativo nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui si legge: “*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*”.³

Lungo questo mobile “*limes*” che esalta il desiderio personale e che sempre meno separa il trattamento terapeutico in senso proprio dal mero potenziamento efficientistico, si tende a ritenere lecita qualsiasi forma di trattamento che sia percepito come benefico dal suo destinatario, anche a prescindere dalla e finanche contro l'evidenza scientifica. Ciò è stato autorevolmente sottolineato in un recente articolo in cui si legge: “Alla luce di questo emerge come lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, appartiene al mondo del desiderio e non della realtà, oltre a questo se si adotta una nozione soggettiva di salute ogni forma di potenziamento deve essere qualificata non solo come lecita ma anche come un vero e proprio diritto facente parte dell'evoluzione del genere umano. Di conseguenza, se l'obiettivo diviene il perseguimento dello stato di benessere desiderato, allora risulterà ammissibile un ricorso in maniera indiscriminata alle nuove tecnologie che l'evoluzione tecnico-scientifica mette a disposizione dell'individuo”.⁴

Il potenziamento cognitivo, si osservi, tende ad includere anche quello morale, posto che è stato dimostrato che un miglioramento dell'umore e della sfera dell'emozionalità presenta effetti benefici sulle capacità mnemoniche e intellettive (e viceversa).⁵

La modalità attraverso le quali questo potenziamento può essere attuato sono gli psicofarmaci (*cognitive enhancers*) e le neurotecnologie. I medicinali come amfetamine, metilfenidato, modafinil costituiscono le modalità meno invasive. Vengono poi utilizzati

attività intellettive, quali l'acquisizione, la selezione e l'utilizzo di informazioni, la consapevolezza, l'attenzione, la memoria, il ragionamento, l'analisi, il calcolo”.

³ C. Della Giustina, in *Potenziamento Umano e Doping : alcune riflessioni preliminari tra Etica e Diritto*, in *Diritto dello Sport*, 2022, 3 (1), p. 49 : “L'idea sottesa al potenziamento è quella di una nuova concezione di salute fondata su base soggettiva: si assiste a un passaggio da un concetto di salute oggettiva, ossia quale integrità psico-fisica e valutata sulla scorta di determinati parametri biologici, a una moderna accezione di salute fondata su un'accezione strettamente personalistica. Quest'ultima avrebbe quali parametri non solo quelli biologici attualmente in uso ma anche il vissuto della persona e, quindi, aspetti dinamici e relazionali del contesto in cui un determinato individuo si trova a vivere. La nuova accezione di salute risulta essere supportata anche da fonti normative: la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo assenza di malattia o infermità”.

⁴ C. Della Giustina, in *Potenziamento Umano e Doping*, cit., p. 50.

⁵ L. Palazzani, *Il potenziamento cognitivo e morale: riflessioni bioetiche*, in *Acta Philosophica*, 2020, 6-7, p. 21, nota 4: “Gli interventi sul piano intellettuale ed emotivo hanno una stretta connessione: un intervento farmacologico che migliora lo stato d'animo può al tempo stesso potenziare le funzioni cognitive, così come un potenziamento delle prestazioni mentali può avere effetti positivi sull'umore. Quando si parla di potenziamento cognitivo si tende ad includere anche quello emotivo (mood enhancement) oltre a quello intellettuale (cognitive enhancement) in senso stretto”.

farmaci che agiscono sulla sindrome del deficit di attenzione e disordine di iperattività nei bambini o per disturbi del sonno, *smart drugs* o *style drugs*.

Recenti studi⁶ evidenziano un preoccupante quanto vertiginoso diffondersi dell'uso di sostanze siffatte, e i dati a disposizione devono essere ritenuti non perfettamente veritieri, posto che esiste un utilizzo evidentemente sotterraneo.

L'uso di queste tecniche ha fatto sorgere vivaci dibattiti etici.⁷

Per i fautori delle teorie libertarie ed utilitaristiche è lecito e anzi desiderabile qualsiasi trattamento che corrisponda a un desiderio del soggetto che si determina, anche se in ipotesi l'assunzione di una sostanza potenziante può risultare dannosa.⁸

In ottica generale le opinioni favorevoli al potenziamento umano⁹ si basano sull'argomento che col potenziamento si potrebbe giungere a un miglioramento del funzionamento sociale degli individui, anche creando una maggiore capacità di empatia.

Non solo: esisterebbe un diritto individuale al proprio miglioramento.

La posizione favorevole al potenziamento, poi, presuppone e implica una concezione materialistico-meccanicista del corpo, considerato nella piena disponibilità del soggetto cui appartiene. Implica perciò che la legittimazione a qualsiasi atto terapeutico si basi sull'autodeterminazione individuale, considerata da sola sufficiente ad esaurire il fondamento della sua legittimità.

La visione utilitarista ritiene che il potenziamento costituisca un sostituto artificiale dell'evoluzionismo, consentendo di raggiungere lo stesso risultato di questo, senza la necessità

⁶ Comitato Nazionale per la Bioetica, Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici, 22 febbraio 2013.

⁷ In senso critico, L. Pallanzani, *Il potenziamento cognitivo e morale*, cit., p.10, cui si rimanda anche per un riassunto sul dibattito etico: "Sul piano empirico si rileva che non esistono dati sulla reale sicurezza ed efficacia dei farmaci, non esistendo una sperimentazione secondo i protocolli condivisi dalla comunità scientifica: semmai vi è una sorta di "sperimentazione sul campo".

⁸ Si veda L. Spallanzani, *La mente farmacologicamente potenziata*, cit. p. 171: "Nell'ambito del dibattito bioetico sull'enhancement la teoria libertaria ritiene legittimo anzi auspicabile l'uso e la diffusione dell'uso di tali farmaci, appellandosi alla libera autodeterminazione individuale; è ritenuto legittimo tutto ciò che, nella disponibilità scientifica e tecnologica, consente all'individuo di realizzare i propri desideri e perseguire i propri obiettivi, facendolo sentire più intelligente e più felice. Il potenziamento cognitivo permette di aumentare il controllo sul proprio corpo e la propria mente, per cambiare e plasmare la propria identità, per acquistare sicurezza rispetto a se stessi e agli altri, potere e successo in una società che sembra sempre più premiare e selezionare chi ha un maggiore rendimento intellettuale e controllo emotivo, marginalizzando i deboli, coloro che sono scarsamente produttivi o sono improduttivi. Le teorizzazioni a favore dell'enhancement interpretano il potenziamento e il miglioramento come un cammino o, meglio, una corsa, verso la perfezione della propria salute intesa in senso preminentemente soggettivo. Tale linea di pensiero è favorevole al libero uso di tali sostanze, ritenendolo anche - in chiave utilitaristica - un 'dovere sociale': si ritiene giustificato intervenire sul corpo e sulla mente dell'uomo ogni volta che l'intervento non produce danni (o comunque se produce anche danni siano ritenuti accettabili dal soggetto stesso) rapportati ai benefici intesi in senso lato, individuale e sociale, con riferimento al miglioramento complessivo: l'importante è prevenire e evitare sofferenza e garantire il benessere per il maggior numero di individui. Un'eventuale proibizione non potrebbe che incrementare un mercato clandestino incontrollabile e comunque ostacolare gli individui nella loro possibilità di scelta a fronte di nuove opportunità aperte dall'avanzamento delle tecno-scientifiche".

⁹ Tra gli autori favorevoli al potenziamento, N. Agar, *Liberal Eugenics*, in *Defence of Human Enhancement*, London, Blackwell, 2004; J. Savulescu, T. Meulen, G. Kahane, *Enhancing Human Capacities*, London, Wiley-Blackwell, 2011; J. Harris, *Enhancing Evolution. The Ethical Case of Making Better People*, Princeton University Press, 2007.

di attendere milioni di anni. Si andrebbe così verso un perfezionamento farmacologico della specie umana.¹⁰

Una particolare *species* del *genus* del potenziamento cognitivo è, come osservato, il potenziamento morale.¹¹ Tra le tecniche di potenziamento vi sono anche il trattamento farmacologico o la stimolazione transcranica profonda¹², tesi questi ad attenuare l'aggressività attraverso l'attivazione di aree cerebrali il cui malfunzionamento è coinvolto secondo i più moderni studi di antropologia criminale nel comportamento aggressivo (come l'amigdala). Su un piano assiologico, cioè attinente ai valori, l'uso di tali tecniche è contestato da quanti ritengono che la complessità della mente umana costituisca un valore da tutelare contro ogni forma di riduzionismo e di conformazione socialmente utile.¹³

La persona umana va tutelata perché i trattamenti cerebrali hanno, a lungo termine, effetti dannosi sulla salute potendo cagionare altresì la perdita della propria autenticità, un'alienazione da sé stessi e dal mondo.¹⁴

Il rischio dietro l'angolo è quello della cosiddetta deumanizzazione, ovvero l'appiattimento delle caratterizzazioni singolari degli individui su un unico tipo morfologico ideale. La soggettività, intesa come insieme di qualità umane interconnesse, rispetto alla quale l'efficienza o inefficienza delle singole parti è una qualità inessenziale, costituisce il fondamento della dignità umana. La soggettività va intesa come centro di imputazione di atti e qualità rispetto ai quali l'efficienza semplicemente non è conferente, ma piuttosto è conferente l'essere

¹⁰ C.C. Hook, *Transhumanism and Posthumanism*, in S.G. Post (ed.), *Encyclopedia of Bioethics*, vol. 5, MacMillan Reference USA-Thomson Gale, New York 2004, pp. 2517-2520.

¹¹ L. Spallanzani, *Il potenziamento cognitivo e morale*, cit., p. 17: "Il potenziamento morale è una fattispecie del potenziamento cognitivo e consiste nell'uso di farmaci e tecnologie su soggetti sani per migliorare le disposizioni e capacità morali, quali il senso di giustizia, simpatia, empatia, altruismo, cooperazione, attenuando aggressività, conflittualità e odio. Tale potenziamento potrebbe essere attuato mediante farmaci, neurotecnologie. Il potenziamento farmacologico riguarda l'uso di farmaci per aumentare "tratti morali".

¹² Su tale concetto, si rimanda a L. Spallanzani, *Il potenziamento cognitivo e morale*, cit., p. 14: "La stimolazione transcranica profonda è ad un livello superiore di invasività: consiste nell'impianto nel cervello di protesi meccaniche o artificiali. La tecnologia si sta indirizzando verso la produzione di elettrodi miniaturizzati, di dimensioni sempre più ridotte contenenti un sempre maggior numero di informazioni, neuroimpianti flessibili e biocompatibili in grado di integrarsi con il sistema nervoso. Si usano per curare patologie motorie; si applicano anche per talune modalità di terapia del dolore, per epilessia e stati di minima coscienza".

¹³ Secondo gli orientamenti dottrinari recenti, l'art. 2 della Costituzione conterrebbe il riconoscimento del valore di persona nel nostro ordinamento, assunto a canone ermeneutico e conformativo delle norme, in tal senso si veda F. Caringella, L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, Dike, Roma 2016, cit., p. 374: "Il valore giuridico di persona, oltre che come comando giuridico, si manifesta quale principio di conformazione e di interpretazione di altre norme del sistema. Con l'attribuzione della massima efficacia formale conseguente alla costituzionalizzazione, infatti, il valore giuridico di persona assurge al rango di presupposto normativo delle norme particolari, che adesso si debbono conformare, essendo in caso contrario suscettibili di caducazione o di disapplicazione. In ogni caso il principio costituzionale pone un vincolo all'interprete che nel determinare il contenuto normativo di una disposizione suscettibile di diverse interpretazioni dovrà scegliere quella compatibile con il valore costituzionalmente sancito".

¹⁴ L. Spallanzani, *Il potenziamento cognitivo e morale*, cit., p. 13: "L'uso di farmaci a scopo potenziativo solleva anche problemi di identità personale ed autenticità. L'assunzione di tali sostanze può modificare la personalità: la medicalizzazione, la pressione sociale e del mercato, la conformazione alle aspettative sociali esterne, la perdita di contatto con il mondo reale porta l'io verso la inautenticità di sé, l'alienazione, l'ostacolo alla propria libera espressione", si veda anche R. Pacifici, *Gli aspetti farmacotossicologici del doping*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, 2014, 1, pp. 159 ss.

espressione di un'individualità, complessa, irripetibile, ontologicamente preziosa a prescindere da istanze utilitaristiche (in prospettiva individuale o sociale). Le teorie *de quibus* sono portate all'estreme conseguenze dai fautori del cosiddetto biocatastrofismo.¹⁵

2. Il Doping quale *species* del *genus* Potenziamiento

Nel concetto di potenziamento umano rientra il Doping che è una delle sue sette forme, come è stato sostenuto: "Il doping è stato definito come una delle sette tipologie di potenziamento (chirurgia estetica, selezione eugenetica, smart drugs, deep brain stimulation, potenziamento militare e potenziamento biologico). Il doping, quindi, è una tecnica di potenziamento grazie alla quale, attraverso la somministrazione di sostanze e particolari metodi, vengono alterate in maniera artificiale le condizioni fisiche e/o biologiche dell'atleta. Nel momento in cui si affronta la problematica del doping si deve ricordare, come è stato sostenuto, che, se ogni momento storico provvede a creare il proprio sport allo stesso tempo ogni epoca è incline a creare il proprio doping".¹⁶

3. Il Doping *strictu sensu*

La definizione di Doping è allo stesso tempo importante e difficile.¹⁷

Di origini antichissime¹⁸, la pratica del *Doping* è volta ad annullare il senso di fatica tramite l'uso di varie sostanze e metodi clinici, al fine di ottimizzare la prestazione sportiva, e alligna soprattutto negli sport che richiedono una certa resistenza, quali il ciclismo.

¹⁵ È questa la posizione di F. Fukuyama, *L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica*, Milano, Mondadori, 2002; J. Habermas, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale* Torino, Einaudi, 2002; M.J. Sandel, *Contro la perfezione, L'etica dell'età dell'ingegneria genetica*, Milano, Vita e pensiero, 2008.

¹⁶ C. Della Giustina, *Potenziamiento umano e doping: alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, cit., p. 50.

¹⁷ Così, G. Cantelli Forti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport e nel doping*, in *Enciclopedia del diritto*, Roma, Treccani, 2003, www.treccani.it: "La definizione di doping è allo stesso tempo importante e difficile, poiché su di essa si fondano gli interventi preventivi e repressivi. La legge dello Stato italiano 26 ottobre 1971, nr. 1099, sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive" non reca alcuna definizione, limitandosi a demandare a un D.M. l'elenco delle sostanze vietate, idonee a "modificare le energie naturali e che possono risultare nocive alla salute". In precedenza, nel 1962, la FMSI (Federazione medico sportiva italiana) aveva dato la seguente definizione: "È da considerarsi doping l'uso di sostanza diretta ad aumentare artificialmente le prestazioni di gara del concorrente, pregiudicandone la moralità, l'integrità fisica e psichica. Il Consiglio d'Europa ha affermato nel 1973 che deve essere considerato doping "l'ingestione o l'impiego di qualsiasi sostanza fisiologica o non biologica da parte di soggetti sani avente lo scopo di migliorare artificialmente o slealmente il rendimento in competizione". Il CIO (Comitato internazionale olimpico) ha definito doping la "somministrazione o l'uso di qualsiasi sostanza estranea o fisiologica, assunta in quantità anormale o introdotta per via anomala, con la sola intenzione di aumentare, in maniera artificiale e sleale, la prestazione durante la gara". Nella riunione della Commissione medica del CIO del 1986, valida dai Giochi Olimpici di Seul del 1988, fu ufficializzata la definizione: "il doping è l'impiego di sostanze che fanno parte del gruppo degli agenti proibiti, ma anche l'attuazione di interventi illeciti come l'autoemotrasfusione".

¹⁸ Cfr. S. Califano, *Doping: istruzioni per l'uso*, Firenze, 4 maggio 2001 - Sala Congressi Cassa di risparmio Firenze. Si veda anche G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 276 : "Il fenomeno del doping ha avuto origine, nel panorama europeo, a partire dagli anni Sessanta, nei paesi dell'Est, ove veniva praticato in maniera sistematica nei confronti degli atleti partecipanti alle Olimpiadi, per poi

La fatica può essere definita come la sindrome derivante dall'iperattività dell'apparato muscolare, durante la quale il soggetto avverte la necessità di interrompere l'attività fisica.¹⁹

Il termine *doping* non deriva dalla lingua inglese come suole scriversi ma dal dialetto africano, passando poi nell'Afrinkaans, il linguaggio dei boeri. Successivamente prende ad indicare l'usanza della popolazione dei Cafri di ingerire un estratto liquoroso eccitante dopo le cerimonie religiose²⁰ e si estende poi ad altre bevande stimolanti in genere. È noto che bevande eccitanti chiamate *dop* venivano largamente usate dai pionieri olandesi trasmigrati sulle rive dell'Hudson a fondare Nuova Amsterdam (1626), l'attuale New York.²¹

Al di là dell'etimologia le origini dell'uso di sostanze sono molto più risalenti, tanto che le prime testimonianze di pratiche di *doping* risalgono al 2700 a.c. e sono contenute in un testo cinese ove si legge un riferimento a una pianta definita miracolosa e contenente l'alcaloide *Machmane*.²²

diffondersi nel resto dell'Europa, non soltanto nell'ambito dello sport professionistico, ma anche di quello dilettantistico e addirittura dello sport amatoriale, toccando livelli di allarme sociale di estrema gravità”.

¹⁹ Sul punto, si veda P. Raimondo, L. Zambelli, in *Diritto delle attività motorie e sportive*, App. 1, Bologna, Bononia University Press, 2022, pp. 1 ss, per un'altra definizione di Doping, si veda G. Cantelli Conforti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport e nel doping*, cit.: “Nell'atleta la soglia della fatica determina una situazione di conflitto: fattori interni fisici e psichici lo inducono a non proseguire nello sforzo, mentre fattori esterni lo spingono a continuare: Esistono mezzi capaci di ritardare la condizione di affaticamento: l'allenamento, il riposo la fisioterapia. Quando si ricorre ad altri metodi che non sono più naturali per ottenere la neutralizzazione fisica della fatica e dei fenomeni fisici e psichici concomitanti si entra nell'ambito del doping”. Per una definizione che concerne l'ultroneità del Doping rispetto a una terapia, si veda L. Palazzani, *Il potenziamento cognitivo e morale: riflessioni bioetiche*, cit., p. 8: “Potenziamento (Enhancement), indica quell'insieme di interventi oltre la terapia [...] potenziare significa intervenire sul corpo e sulla mente di un individuo sano al fine di alterare capacità esistenti o creare capacità nuove, sul piano fisico, mentale ed emotivo, al fine di aumentare quantitativamente e migliorare qualitativamente l'uomo”.

²⁰ Si veda anche G. Cantelli Forti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport e il doping*, cit.: “Il termine doping appare per la prima volta in un dizionario inglese nel 1889 in riferimento a una mistura di oppio e narcotici usata per i cavalli [...] Antichi allevatori, quali gli sciti nella Russia meridionale, davano stimolanti ai loro cavalli prima di andare in battaglia, per renderli più aggressivi e focosi”.

²¹ Così, G. Cantelli Forti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport e il doping*, in *Enciclopedia dello Sport*, 2003, cit.: “La radice della parola doping non è inglese, come spesso erroneamente si crede, ma risale a un dialetto cafro parlato nell'Africa sudorientale, dal quale passò nell'Afrikaans, il linguaggio dei boeri. Il termine dopo indicava un tipo di liquore forte usato dai cafri come stimolante durante le cerimonie religiose; il suo significato si estese poi ad altre bevande stimolanti in genere. È noto che bevande eccitanti chiamate *dop* venivano largamente usate dai pionieri olandesi trasmigrati sulle rive dell'Hudson a fondare Nuova Amsterdam (1626), l'attuale New York. Il termine doping appare per la prima volta in un dizionario inglese nel 1889 in riferimento a una mistura di oppio e narcotici usata per i cavalli. Già i romani nelle corse con i cocchi somministravano ai cavalli una sostanza chiamata idromele, composta di miele e acqua, che si supposeva aumentasse la vigoria. Antichi allevatori, quali gli sciti nella Russia meridionale, davano stimolanti ai loro cavalli prima di andare in battaglia, per renderli più aggressivi e focosi. Il moderno doping dei cavalli e dei cani si diffuse alla fine del 19° secolo per esaltare le prestazioni degli animali nelle competizioni, con conseguente frode. Solo a partire dal 1910 l'elaborazione dei metodi antidoping permise di combattere efficacemente questo abuso”.

²² “La prima testimonianza di condanna nei confronti dell'utilizzazione di queste sostanze si rinviene solamente nel 200 d.C. in uno scritto del filosofo Flavio Filostrato il quale nella sua opera *Gymnastikos* sostiene che gli atleti non dovrebbero assumere fango o altre medicine pericolose. Nonostante questo primo atto di denuncia, la pratica di fornire sostanze potenzianti nonché energizzanti agli atleti continua a essere costante: nell'Ottocento per aumentare le prestazioni sportive, si ricorre all'uso di sostanze maggiormente elaborate e sofisticate rispetto a quelle alle quali ricorrevano gli atleti greci e romani. I nuovi metodi di potenziamento prediligono l'assunzione di oppio, morfina, caffeina, nitroglicerina, cubetti di zucchero sciolti in etere dietilico

Nel 300 a.c., gli atleti erano soliti assumere l'efedrina durante le attività sportive, facente parte della famiglia degli alcaloidi. Gli atleti greci assumevano invece preparati di funghi ed erbe, mentre gli atleti macedoni assumevano unghie di somaro e petali rosa.

L'Ottocento è l'epoca di sostanze più elaborate: oppio, caffeina, morfina, stricnina, cubetti di zucchero sciolti in etere etilico²³.

Insomma, ogni epoca ha il suo *Doping*.²⁴

Il *doping* genetico²⁵ (particolarmente insidioso perché non rilevabile tramite le tecniche in uso) è stato superato dalla stimolazione transcranica a corrente continua, volta questa a stimolare i centri neuronali responsabili della sensazione di fatica, ove non v'è uso di sostanze ma una stimolazione elettrica del sistema nervoso.²⁶

nonché la stricnina. A differenza del passato, dunque, si cerca di individuare la sostanza esatta da far assumere a un determinato atleta arrivando, quindi, a una "personalizzazione" delle sostanze scelte alla luce dell'attività che concretamente deve essere svolta" così C. Della Giustina in *Potenziamento Umano e Doping: Alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, in *Diritto dello Sport*, 2022, vol.3 n.01, pag 47.

²³ Si veda anche, P. Raimondo, L. Zambelli, *Diritto delle attività motorie e sportive*, cit., p. 2: "Il fenomeno del doping ha avuto origine, nel panorama europeo, a partire dagli anni 60, nei paesi dell'Est, ove veniva praticato in maniera sistematica nei confronti degli atleti partecipanti alle olimpiadi, per poi diffondersi nel resto dell'Europa, non soltanto nell'ambito dello sport professionistico, ma anche di quello dilettantistico e addirittura dello sport amatoriale, toccando livelli di allarme sociale di estrema gravità". G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 276." Sicuramente sconcertanti appaiono nel merito le rivelazioni prodotte in un documentario mandato in onda sul canale tedesco ARD e intitolato *Doping confidenziale: come la Russia fabbrica i suoi vincitori* in cui è stato dimostrato come la Federazione sportiva russa abbia incentivato la pratica dell'utilizzo di sostanze anabolizzanti tra i propri atleti durante le ultime olimpiadi. Nel filmato viene affermato "che nello scandalo sono implicati anche l'agenzia anti-doping russa, il laboratorio dei controlli sul doping di Mosca e l'Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera".

²⁴ B. Di Pietro, *Il Codice Mondiale Antidoping: aspetti sostanziali e principi procedurali*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, 6-8, 2016, pp. 251-265, ma anche Cfr. C. Della Giustina in *Potenziamento Umano e Doping: Alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, cit., p. 50, per una analisi delle cause del doping, si veda G. Cantelli Forti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport*, cit. : "La natura competitiva dello sport rappresenta indubbiamente una potente spinta per gli atleti a utilizzare prodotti indirizzati a migliorare la prestazione e a ottenere un progresso nella competizione. Tuttavia, l'enorme diffusione del fenomeno doping in questi ultimi decenni è soprattutto legata alla grande pressione commerciale e al professionismo nello sport. Talvolta gli interessi commerciali di un'associazione sportiva vincono qualunque considerazione di lealtà, e d'altra parte alcuni atleti, quando le loro condizioni fisiche sono deficitarie, per ottenere l'ingaggio sono costretti a ricorrere al doping. Anche la febbre del record può spingere alle droghe: l'atleta spera di ottenere da esse quell'aumento in prestazione che gli possa consentire di diventare il migliore nella propria specialità. Dunque, aspetti commerciali, professionismo e corsa al record sono i veri motivi del temibile diffondersi del doping. Studi psicologici hanno fornito spiegazioni circa l'inclinazione ad assumere sostanze dopanti, descrivendo le sindromi psicopatologiche da sport. Ogni sindrome caratterizzata dall'eccessiva paura di perdere e quindi dall'esagerato bisogno di vincere reca in sé i presupposti del ricorso a mezzi illeciti, compresi quelli farmacologici del doping, e non solo quelli. Pertanto, la diagnosi precoce di manifestazioni psicopatologiche dell'atleta è un valido mezzo per combattere il doping su un piano preventivo".

²⁵ Si veda P. Raimondo, *Dal Doping di Stato al doping genetico. Le più recenti azioni di contrasto*. *Rivista di diritto dello sport*, 2015, 3/4, p. 328: "Come vedremo successivamente, la più recente definizione di doping genetico è stata fornita dalla WADA che ha sviluppato una strategia di monitoraggio del nuovo fenomeno già a partire dal 2001 [...] le informazioni fornite dalla comunità scientifica attestano che tutti i livelli di proteine presenti nell'organismo possono essere modulati attraverso la terapia genica...omissis...teoricamente la terapia genica è autorizzata esclusivamente per la sperimentazione clinica di prodotti di terapia genica somatica nell'uomo".

²⁶ Si veda sul punto, P. Raimondo, L. Zambelli, *Diritto delle attività motorie e sportive*, cit, p. 10.

Per cogliere la vera essenza del Doping è stato usato il concetto di *overtaking*, *id est* la non necessarietà dell'assunzione di una sostanza o di un trattamento rispetto alla cura di una patologia.

L'assunzione di sostanze, cioè, non è finalizzata alla cura di una patologia, ma al raggiungimento artificiale di un migliore risultato agonistico, col fine del superamento dei limiti fisici degli atleti.

Più in particolare, in alcuni casi, le sostanze utilizzate a fini di Doping sono delle sostanze psicofarmacologiche, inizialmente utilizzate per la cura di psicopatologie e successivamente impiegate in modo improprio su soggetti sani al fine di attuare un potenziamento c.d. cognitivo, ovvero secondo una certa opinione al fine di eradicare l'emotività.²⁷

Il discrimine tra potenziamento e trattamento terapeutico è stato evidenziato dallo Science and Technology Options Assessment (STOA) distinguendo tra tipologie di intervento: 1. il non potenziamento, ossia il trattamento di una malattia; 2. il potenziamento terapeutico, ossia il trattamento di una malattia con effetti eccedenti il ripristino dello stato di salute iniziale; 3. il potenziamento non terapeutico, ossia il trattamento diretto a migliorare un funzionamento già considerato come "normale".

Una definizione positiva di Doping si trova poi nel codice sportivo antidoping (documento tecnico –attuativo del codice mondiale), che all'art. 1, rubricato "definizione di Doping" afferma: "Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.11. Altre violazioni delle NSA sono stabilite all'articolo 3".

4. La dimensione internazionale del contrasto al Doping.

La vocazione internazionalistica dell'ordinamento sportivo (che, come autorevolmente affermato, è alla base del riconoscimento legislativo della sua autonomia, avvenuto con la Legge 280 del 2003)²⁸, emerge nella lotta al Doping ancora più che altrove, posto che essa

²⁷ Su questo punto si veda L. Palazzani, *Il potenziamento cognitivo e morale: riflessioni bioetiche*, cit., p. 21.

²⁸ E. Lubrano e L. Musumarra, *Diritto dello sport*, Edizioni Discendo Agitur, Roma 2017, p. 33: "La legge n. 280/2003- pur limitandosi, di fatto, a riconoscere i principi già espressi negli anni dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza in materia di rapporti tra Ordinamento Sportivo ed Ordinamento Statale- ha fornito...omissis...una risposta efficace, quantomeno con riferimento agli aspetti di incertezza del diritto in precedenza esistenti. Essa, infatti, ha chiarito definitivamente i profili essenziali fino a quel momento ancora controversi; in particolare, tale Legge: 1) ha sancito il principio di Autonomia dell'Ordinamento Sportivo Nazionale (in quanto articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale, facente capo al C.I.O.)". Si noti che il riconoscimento degli ordinamenti settoriali richiede l'adesione alla teoria istituzionalistica dell'ordinamento, che sola concepisce la pluralità all'interno dell'unitarietà dell'ordinamento generale. Per i fautori della teoria pura del diritto, cioè il normativismo, che vede il suo massimo esponente in Kelsen, il diritto è invece un insieme di norme esclusivamente statali. Per una disamina del dibattito sulle teorie dell'ordinamento giuridico, si veda F. Caringella, L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, Ed. VII, p. 12: "Adottando tale concezione multiplanica è possibile comporre il conflitto che dalla prima metà del secolo scorso anima il dibattito tra i fautori della teoria pura del diritto (c.d. normativismo) e coloro che propugnano la c.d. "concezione istituzionale". Secondo la teoria normativistica (KELSEN) l'ordinamento giuridico sarebbe costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale. Tali norme tra loro riconnesse in un rapporto di gerarchia decrescente si potrebbero raffigurare a seconda di una struttura piramidale al cui vertice supremo starebbe la cosiddetta norma fondamentale di carattere originario, dalla quale

muove dall'alto delle sedi delle organizzazioni internazionali, ed è poi espressa e formalizzata in atti giudici internazionali di varia natura, il primo dei quali fu la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 24 settembre 1966, che invitava i Governi dei Paesi membri a “far riconoscere a tutti i livelli del processo educativo il valore dell'educazione fisica, dello sport e dell'attività di ambiente naturale, come parte integrante di tale processo”.²⁹

Con la risoluzione del 26 ottobre 1973, relativa alla creazione di Centri di medicina dello sport, il Consiglio d'Europa invitava i Governi a promuovere la pratica, l'insegnamento e la ricerca nel campo della medicina dello sport; “a incoraggiare misure di educazione sanitaria e di iniziazione alla sicurezza”.

Con la risoluzione del 24 settembre 1976, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa raccomandava ai Governi degli Stati Membri di fondare la loro politica nazionale sui principi enunciati nell'art. 5 della *Carta Europea dello sport per tutti*, ai sensi del quale: “devono essere adottate misure per salvaguardare lo sport e gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali o finanziari e da pratiche avvilenti e abusive come l'uso di droghe”.

Seguono altre risoluzioni e strumenti:

- la Risoluzione Doping e Salute del 1978 adottata dalla seconda Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport, in cui si raccomandava ai Governi di “concedere tutto l'appoggio possibile agli organi direttivi dello sport, agli atleti e a tutti coloro che sono associati allo sport, nei loro sforzi per sopprimere il doping e a incoraggiarli a prendere le misure necessarie per semplificare e armonizzare le varie regolamentazioni antidoping adottate dalle Federazioni sportive”; di “stabilire sistemi di controllo dell'utilizzazione di stimolanti artificiali nello sport e a tale scopo incoraggiare la messa a punto e la sperimentazione di metodi efficaci che consentano di scoprire l'uso di sostanze illecite...omissis...di esaminare l'opportunità, laddove non è stato fatto, di istituire una commissione nazionale antidoping allo scopo di garantire il raccordo necessario tra le parti interessate negli sforzi che mirano ad eliminare il doping nella pratica dello sport”.
- una raccomandazione del 21 giugno 1988 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa concernente l'”Istituzione di controlli antidoping senza preavviso e al di fuori delle gare”
- i principi sull'eliminazione del fenomeno del Doping nella pratica sportiva da parte del C.I.O.;
- la Carta Olimpica Internazionale Antidoping del C.I.O.;
- gli Elementi e le direttive del C.I.O. da utilizzare per contribuire allo sviluppo di una strategia che consenta l'approvazione e l'adozione della Carta;
- il Modello per un programma antidoping nazionale.

scaturirebbero le altre norme derivate, tutte poste ad un rango di effettività inferiore rispetto a quest'ultima (c.d. gradualismo). Secondo Kelsen, il fondamento della validità della norma fondamentale non potrebbe essere discusso, essendo tale norma presupposta con riferimento ad una costituzione effettivamente statuita ed efficace”.

²⁹ Sulla dimensione europea e internazionale della lotta al doping, E. Lubrano, L. Musumarra, *Diritto dello sport*, cit., p. 364.

5. Le Code Mondial Antidopage

Il Codice Mondiale Antidoping³⁰ si pone in questo solco di atti internazionali e costituisce lo strumento di base del Programma mondiale antidoping. Esso è volto a promuovere e coordinare a livello mondiale la lotta contro il doping nello sport in tutte le sue forme (art. 4) al fine di sostenere i principi etici per la pratica dello sport senza doping e di contribuire alla protezione della salute degli atleti (art. 4 co. 2).

È formalmente parte integrante della Convenzione Internazionale contro il Doping il cui testo elaborato sotto l'egida dell'UNESCO, è stato approvato a Parigi il 19 Ottobre 2005, ed è entrato in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 2007.

È stato adottato all'esito di un processo graduale - volto alla creazione di un testo condiviso tra i soggetti che sarebbero poi stati tenuti ad applicarlo - dalla A.M.A. (anche denominata W.A.D.A.), *i.e.* l'Agenzia Mondiale Antidoping, costituita a Losanna il 10 Novembre 1999, fondazione di diritto privato sottoposta al Diritto Elvetico, con sede a Montreal, e soggetta alla vigilanza delle autorità federali svizzere.

Il ruolo della A.M.A., quale massima autorità di riferimento nella lotta al doping, è stato riconosciuto da ottanta Stati, da tutte le Federazioni Sportive Internazionali e dai Comitati Olimpici Nazionali, attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Copenhagen, avvenuta nel corso della Conferenza mondiale sul doping svoltasi dal 3 al 5 marzo 2003.

La A.M.A., si giova del loro finanziamento e del loro supporto.

Il Programma Mondiale Antidoping ha il fine di “tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli atleti del mondo”, prevedendo vari strumenti, di seguito elencati:

- il Codice Mondiale Antidoping;
- gli Standard Internazionali, volti all'armonizzazione di specifici aspetti tecnici ed operativi delle singole normative antidoping (contenutisticamente riguardano le procedure di esecuzione dei test, l'accreditamento dei laboratori e le esenzioni ai fini terapeutici), formalmente distinti dal *corpus* codicistico, pur trovando espressa menzione al suo interno;
- i cosiddetti *Models of best practice*, veri e propri modelli di regolamenti antidoping.

Il fine precipuo del Codice è l'armonizzazione delle politiche e delle normative antidoping elaborate dalle singole Federazioni Internazionali, e soprattutto - per la prima volta - di quelle adottate dai singoli governi.³¹

La W.A.D.A., come accennato, ha ritenuto di giovare di un approccio graduale di recepimento del Codice, con una prima fase iniziata nel giugno del 2002, di diffusione e circolazione di una bozza di Codice presso Federazioni, Governi, e organizzazioni internazionali.

³⁰ Il *Code Mondial Antidopage* è reperibile sul sito: www.wada-ama.org.

³¹ Le Federazioni sportive hanno potestà normativa solo secondaria mentre la potestà normativa primaria appartiene soltanto allo Stato e alle Regioni, e ciò si giustifica in quanto fanno parte di un ordinamento derivato.

La seconda fase, culminata nell'approvazione del testo definitivo, ha portato al recepimento delle osservazioni formulate dai soggetti alla cui attenzione la bozza era stata previamente sottoposta.

La terza fase, di attuazione e adesione, è formalizzata nella quarta parte del Codice, che individua il termine per l'adesione di tutti gli organismi interessati.

Con la Convenzione Internazionale contro il doping, gli Stati si impegnano a realizzare gli obiettivi da essa previsti e ad adottare misure coerenti con i principi del Codice, che *“potranno consistere in leggi, regolamenti, prassi amministrative”* (artt. 4 e 5).³²

6. I principi del Codice sportivo antidoping e del documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard internazionali (Ignorantia legis non excusat, Strict Liability e Comfortable Satisfaction)

L'art. 2 costituisce la formalizzazione positiva della responsabilità oggettiva (³³) dell'atleta, posto che si afferma: *“È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta”*.

Si delinea così una responsabilità oggettiva del tutto proscritta nel diritto penale.

La necessaria colpevolezza (quanto meno in forma colposa) in relazione agli elementi pregnanti della fattispecie discende, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, dalla stessa funzione rieducativa della pena sottesa all'art. 27 Cost., che dipende da un'adesione volontaristica al fatto antiggiuridico posto che non si può rieducare un soggetto che non abbia volontariamente aderito alla condotta antiggiuridica (l'atto umano è l'unico atto penalmente rilevante, ed è umano in quanto voluto).

L'oggettivizzazione della responsabilità di cui si discorre è temperata da alcune tracce di gradualismo sanzionatorio (tipico del giudizio penale) che si trovano nell'art. 11, il quale, al fine di graduare la responsabilità e il trattamento sanzionatorio, per talune condotte, riconosce rilevanza all'assenza di colpa e negligenza significativa.

Tali rilievi inducono a ritenere che non si possa parlare di responsabilità in senso proprio oggettivo. Dovrebbe più correttamente parlarsi di responsabilità presunta, ove la differenza tra oggettivizzazione della responsabilità e presunzione di responsabilità si pone in questi termini: mentre l'oggettivizzazione importa la rilevanza del solo nesso causale, con l'esclusione della rilevanza di ogni componente soggettivistica, la presunzione concerne il momento probatorio.

³² Così, E. Lubrano, L. Musumarra cit., p. 374.

³³ *“Ciò significa che il semplice ritrovamento di sostanze vietate [...] anche in relazione ai luoghi ove si svolge la sua vita privata...costituisce accertamento della violazione [...] salva la prova contraria di non essere a conoscenza, senza sua colpa, della presenza di tali sostanze”*, così G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 250.

Sul tema è rilevante il disposto dell'art. 11.5.: *“Qualora un Atleta o altra Persona dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato”*.

Il procedimento a carico dell'atleta inizia perciò con uno sbilanciamento costitutivo, positivamente contemplato.

Sembra che per la sanzione più grave il legislatore abbia sostanzialmente posto in essere un recupero della dimensione soggettivistica (cioè, colpevolistica) della responsabilità.

Tracce di gradualismo sanzionatorio (emblema di una soggettivizzazione tipica della colpevolezza penalistica) sono poi rinvenibili nell'istituto dell'assenza di colpa o negligenza significativa, di cui all'art. 11.6, che comporta la riduzione del periodo di squalifica.

Tracce di finalismo rieducativo, anch'esso di ascendenza penalistica, sono rinvenibili invece nel fatto che viene assegnato un rilievo alla resipiscenza, prevedendo una riduzione del periodo di squalifica nel caso di ammissione dell'assunzione della sostanza prima che sulla circostanza vi siano elementi di prova.

Infatti, ai sensi dell'art. 11. (7.2.): *“Nel caso in cui un Atleta o altra Persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa all'esito dell'analisi del campione biologico che potrebbe riscontrare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista dall'articolo 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione dell'ammessa violazione ai sensi dell'articolo 8) e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima, il periodo di squalifica potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile”*.

Per l'integrazione della violazione di uso della sostanza non è necessario che l'impiego sia andato a buon fine: *“Il successo o il fallimento dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito”*.

Non è inoltre richiesto un quantitativo minimo di sostanza ad integrare la fattispecie: *“Costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell'Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers”* (art. 2.1.3.).

Una esimente è invece prevista nel caso di autorizzazione all'uso della sostanza a fini terapeutici, con le procedure dettate dagli Standard Internazionali (analoga previsione, a livello nazionale, caratterizza l'art. 1 co.4 della legge n.376 del 2000, in vigore dal 2 Gennaio 2001, che afferma che: *“In presenza di condizioni patologiche dell'atleta certificate e documentate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale e i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso l'atleta l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può*

partecipare a competizioni sportive, nel rispetto dei regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità fisica”).

Per ciò che attiene agli aspetti procedurali, l’art. 4 stabilisce che l’onere della prova della violazione spetta all’organizzazione antidoping (in Italia N.A.D.O. Italia), con evidente richiamo al corrispondente principio processualpenalistico.

Di fatto, al di là delle petizioni di principio, la presenza di *markers* nei campioni biologici soddisfa l’istanza probatoria e perciò l’onere probatorio è a carico dell’atleta.³⁴

A differenza di quanto accade nel codice di rito penale, ove il tema della legalità della prova ha assunto un rilievo centrale, qui vige un principio di atipicità, perché le prove sono “tipizzate” solo teleologicamente, cioè in funzione dell’idoneità dimostrativa (come accade per le prove atipiche nel processo penale), posto che nell’art. 4.2 si legge: “I fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile”.

V’è inoltre una presunzione di attendibilità dei metodi analitici approvati dalla W.A.D.A., infatti secondo l’art. 4.2.1.” si presume che i metodi analitici approvati dalla W.A.D.A. siano scientificamente validi” e l’indicazione dettagliata di una procedura di contestazione della bontà dei risultati e delle conformità normativa dei metodi impiegati.

Questa sorta di prova legale (si dovrebbe dire di metodo legale di valutazione della prova, attesa la sua estensione a tutti i metodi analitici approvati) è una tipologia del tutto sconosciuta al sistema penalistico, incentrato esso sul principio del libero convincimento del giudice, che non conosce le prove legali processualciviltistiche e che trova un limite solo nell’obbligo di motivazione. Mentre nel rito penale è l’accusa a dover fornire un quadro probatorio idoneo a scalfire la presunzione di innocenza, la quale, in casi dubbi, funge essa stessa da regola di giudizio, qui l’atleta è chiamato a dimostrare la sussistenza di un fattore idoneo ad incidere sull’affidabilità del risultato.

È stato affermato che questo complessivo assetto delle procedure antidoping non contrasta con l’art. 6 della CEDU, perché le garanzie ivi contemplate sono riferite al processo penale e a norme pubblicistiche, mentre le norme esaminande sono privatistiche e derivano la loro cogenza da una volontaria sottoposizione ad esse da parte dei tesserati. Il principio della *strict liability* sarebbe perciò legato alla matrice privata della responsabilità in parola ed il richiamo al giusto processo e al principio di colpevolezza semplicemente non è conferente.³⁵ Quanto detto vale non solo per l’oggettivizzazione della responsabilità ma anche per la *comfortable satisfaction*, che può essere definita come la mancanza di necessità, ai fini dell’applicazione della sanzione sportiva, di una prova piena, in grado di fugare ogni ragionevole dubbio.

È sufficiente una prova superiore a una mera possibilità.

³⁴ Si richiama, per comodità e completezza, il testo della norma richiamata: “NADO Italia ha l’onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul ragionevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia”.

³⁵ Così, B. di Pietro, *Il Codice Mondiale Antidoping: aspetti sostanziali e principi procedurali*, cit., p. 260: “Il principio della responsabilità oggettiva come delineato sopra [...] come abbiamo detto, dall’accettazione volontaria di norme emanate da un soggetto privato, la AMA – WADA, cui tutti coloro che partecipano nel mondo sportivo si sottomettono volontariamente: ciò giustifica la particolare responsabilità che ne deriva senza che possa essere sollevato alcun contrasto con i principi del giusto processo”.

La necessità di una “semiprova”, di un qualcosa di più di “*un equilibrio di probabilità*” (tra probabilità di innocenza o di colpevolezza) trova verosimilmente la sua *ratio* nell’insidiosità di certe nuove tecniche di doping (si pensi al doping genetico)³⁶, oltre che nel rilievo primario attribuito all’onestà della prestazione sportiva nell’ordinamento sportivo.

L’affermazione della natura privatistica delle norme in parola non sembra però esaustivamente conclusiva rispetto al problema delle istanze garantistiche di cui l’ordinamento giuridico sportivo dovrebbe incaricarsi.

Della stessa natura privatistica delle norme si potrebbe comunque dubitare.

L’autoregolamentazione di interessi non è una prerogativa del mondo privato, ma è anzi un concetto estremamente connaturato nella P.A. tramite l’autoproduzione delle norme di azione, e anche tramite:

- il principio di autovincolo estrapolabile dall’art. 12 della Legge generale sul procedimento amministrativo³⁷;
- la proceduralizzazione endogena (o metaendogena) delle attività a rischio corruttivo;
- l’adozione di M.O.G. integrativi delle misure anticorruptive di cui alla legge 190, ove le misure anticorruptive non esauriscano il rischio corruttivo in società pubbliche o semipubbliche.

Quindi: il criterio dell’autoimposizione ed accettazione volontaria di una norma (o di un *corpus* di norme) da parte di soggetti interni a un’organizzazione, non è veramente qualificatorio della natura privatistica o pubblicistica delle norme in questione.

Quello che invece conta per discriminare la normazione pubblica e privata è la rilevanza pubblicistica degli interessi perseguiti tramite l’autoregolamentazione, che nel nostro caso è indubbia.

Al di là della questione (definitoria) della natura pubblica o privata delle norme, la circostanza che esse fattivamente incidono su valori di rilevanza costituzionale (per esempio la libertà di associazione o la libertà di iniziativa economica privata, o il diritto al lavoro) dovrebbe suggerire la necessità di implementare le garanzie.

³⁶ Sul punto, C. Della Giustina in *Potenziamento Umano e Doping : alcune riflessioni preliminari tra Etica e Diritto*, cit., p. 3 , ma anche G. Novelli, *Il doping genetico : ipotesi surreale o inquietante realtà?* in *Medicina dell’esercizio fisico e dello Sport*, 2010, 1, p. 9, per una definizione di Doping Genetico si veda C. Ferretti e A. Frasca, *Enciclopedia dello Sport*, Garzanti Libri, Milano, 2008, p. 408 “Da un punto di vista scientifico esso consiste nell’introduzione nell’organismo di particelle genetiche, per mezzo di trasportatori, vettori inerti e non inerti (in genere adenovirus), in grado di attecchire nel patrimonio nucleare delle cellule nell’organismo e produrre naturalmente le proteine cui questo gene è deputato”. Sul punto, D. Santo Ferrara, *Doping-antidoping. Contributi e ruolo delle scienze medico-legali*, in *Rivista italiana di medicina legale (e del diritto sanitario)*, 2003, 2, pp. 279 ss.; E. Buzzi, *Doping tradizionale e doping genetico: questioni etiche/Traditional doping and genetic doping: ethical issues*, in *Medicina e Morale*, 2018, 1, pp. 41 ss.; cfr. M. Giacca, *Terapia genica*, Milano, Springer, 2011.

³⁷ Per comodità e completezza si riporta il testo della norma richiamata: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti...omissis...dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi”.

7. I giudizi disciplinari sportivi non antidoping.

Si può affermare che il giudizio antidoping costituisce un *unicum* all'interno dell'ordinamento sportivo.

In esso, infatti, i giudizi disciplinari sportivi assumono carattere parapolizistico, con la conseguente applicazione non solo dei principi del codice processuale civile (che informano in genere il processo sportivo, insieme a quelli del processo amministrativo) ma dello stesso diritto penale (sostanziale e processuale).

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport infatti “la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente a una condotta penale” (Coll. Garanzia, sezione prima, n. 19/2022)³⁸, e nel processo disciplinare si applica il principio di legalità formale. Si tratta di un orientamento pacifico.

Lo stesso Collegio di Garanzia ha ritenuto applicabile il principio del *favor rei* ai detti giudizi, adottando una linea sostanzialistica, tanto che nella sentenza della Sezione prima n. 34/2022 si legge: “il principio del *favor rei*, nel contesto sportivo deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul *tempus regit actum*, proprio perché ciò che deve essere perseguita e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell'ordinamento”.

Nel medesimo senso si è espresso il Collegio di Garanzia, Sezione Seconda, 12 febbraio 2020, n. 8: “Al riguardo, giova peraltro ribadire come questo Collegio abbia già in passato attribuito alla misura disciplinare prevista dall'ordinamento sportivo natura afflittiva, in quanto la sanzione può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato; ed ha quindi riconosciuto l'applicabilità, in casi come quello qui in esame, del “principio del *favor rei*, cristallizzato, nel codice penale, all'art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: “[...] nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [...]” (nello stesso senso, Collegio di Garanzia, Sez. I[^], n. 15/2017).

Si aggiunga che l'estensione delle garanzie penalistiche è stata anche affermata in relazione ai giudizi disciplinari deontologici in seno all'ordinamento forense da parte della Corte di Cassazione.

Si delinea allora uno statuto processuale e di principi differenziato per i processi antidoping rispetto al *genus* al quale appartengono (quello dei giudizi disciplinari), caratterizzato dalla refrettarietà alle garanzie penalistiche, talora solo retoricamente affermate ma smentite nel loro significato pregnante. L'esclusione della squalifica nel caso di totale assenza di colpa (quindi rimangono ferme, in assenza di ulteriori precisazioni, le altre sanzioni) sembra troppo poco perché la normativa esaminanda possa dirsi conforme allo standard garantistico che fonti nazionali e sovranazionali impongono alla funzione giudiziaria penale.

³⁸ Coll. Garanzia, sez. I, 19/2022: “In assenza di una previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione non prevista né tantomeno si può ricorrere all'analogia, che, come noto sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente a una condotta penale) in forza del principio di legalità formale”.

Da un punto di vista formale, è questo il punto, l'ordinamento sportivo non esercita la funzione giudiziaria penalistica statale, ma parapenalistica settoriale, per la quale vale la regola dell'autodichia.

Si dovrebbe perciò trovare un ragionevole contemperamento tra le esigenze tutte interne dell'ordinamento sportivo (*id est* attuare la funzione dissuasiva delle sanzioni per salvaguardare la genuinità dei risultati sportivi), e le esigenze garantistiche che il diritto penale porta con sé e che vanno (in ragione della loro *ratio*) estese anche agli ambiti parapenalistici.

Allo stato, la *strict liability* e la *comfortble satisfaction* non sembrano consentire l'affermazione per la quale questo contemperamento ragionevole sia stato trovato.

Non si può mai ritenere, questo è il punto, che l'autodichia legittimi delle norme irragionevoli perché la ragionevolezza è un carattere indefettibile delle norme, siano esse di origine privatistica o pubblicistica.

Il formante giurisprudenziale (sportivo e ordinario) sembra tendere verso un'espansione dell'ambito applicativo delle garanzie, anche al di là del dato formalistico dell'esercizio della giurisdizione penale in sede di processo penale.

8. La sentenza n. 105 del 2022 della Corte Costituzionale.

Sull'art. 586 bis del codice penale³⁹ (fattispecie dell'ordinamento generale che sanziona il delitto di autodoping ed eterodoping) è di recente intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 105 del 2022, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità, sulla scorta di un vizio procedurale.

La Corte di cassazione, sezione terza penale, ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui – sostituendo l'art. 9 della legge 14 dicembre, 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), abrogato dall'art. 7, comma l, lettera n), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede, al settimo comma, il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

³⁹ Di cui si riporta per completezza il testo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche”.

Nel caso di specie la Corte ha avuto modo di ribadire un principio che ha costantemente affermato, principio per il quale la legge delegata è a competenza tipica, strettamente circoscritta dalla legge delega, potendo contenuti difformi dalla delega integrare in vizio di costituzionalità di cui all'art. 76 Cost (*ex multis*, sentenze n. 61 del 2020, n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010).⁴⁰

Il vizio verificatosi ha riguardato la scelta di inserire l'elemento soggettivo del dolo specifico nella fattispecie di commercio illecito (condotta contemplata nel comma 7) mentre nella delega il dolo specifico non era previsto quale elemento della fattispecie *de qua*. La selezione di condotte penalmente rilevanti, operata attraverso il dolo specifico, ha comportato una restrizione dell'area del penalmente rilevante rispetto al nucleo originario della legge di delegazione, oltre ad aver spostato l'oggettività giuridica tutelata dalla salute collettiva e individuale al fair play.

In sintesi, secondo la Corte: «L'innesto del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» – che nella fattispecie incriminatrice del commercio illecito assurge, ora, a dolo specifico – non è coerente con la ratio sottesa ai criteri e principii della delega, che non autorizzava un abbassamento del livello di contrasto delle condotte costituenti reato secondo la legislazione speciale (sentenze n. 231 del 2021, n. 142 del 2020, n. 170 del 2019 e n. 198 del 2018)».⁴¹

9. L'oggettività giuridica tutelata dalle norme dell'ordinamento sportivo

È controverso quale esattamente sia l'oggettività giuridica tutelata dalle norme dell'ordinamento sportivo che sanzionano il doping.

È stato autorevolmente e condivisibilmente affermato che il Codice mondiale antidoping si fonda sull'esigenza di tutelare l'*Esprit Sportif*, che è il paradigma dell'olimpismo, cioè il perseguimento dell'eccellenza umana attraverso il perfezionamento dei talenti naturali di ognuno.⁴² L'introduzione del Codice afferma che questo tutela l'equità e l'uguaglianza nelle competizioni sportive.

⁴⁰ Si riporta, per comodità e completezza, un passaggio della decisione richiamata: «Sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega (*ex plurimis*, sentenze n. 250 del 2016, n. 162 e n. 80 del 2012, n. 293 del 2010). L'innesto del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» – che nella fattispecie incriminatrice del commercio illecito assurge, ora, a dolo specifico – non è coerente con la ratio sottesa ai criteri e principii della delega, che non autorizzava un abbassamento del livello di contrasto delle condotte costituenti reato secondo la legislazione speciale (sentenze n. 231 del 2021, n. 142 del 2020, n. 170 del 2019 e n. 198 del 2018)».

⁴¹ Si riporta, per comodità e completezza, un passaggio della decisione richiamata: «In definitiva, la novella censurata altera significativamente la struttura della fattispecie di reato che, per effetto di tale innovazione, punisce la condotta di commercio delle sostanze dopanti solo se posta in essere al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e quindi solo se sussiste, in questi termini, il dolo specifico. Anche il baricentro del bene giuridico protetto risulta deviato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. In tal modo il Governo ha operato una riduzione della fattispecie penale, perché, richiedendo il dolo specifico, ha ristretto l'area della punibilità della condotta di commercio di sostanze dopanti. Ciò si pone in contrasto con le indicazioni vincolanti della legge delega, che non attribuiva il potere di modificare le fattispecie incriminatrici già vigenti, e quindi viola l'art. 76 Cost.».

⁴² Così, B. Di Pietro, cit., p. 257.

È stato scritto che parlare di equità ed uguaglianza può apparire *prima facie* pleonastico, ma a ben vedere una differenza c'è, e consiste nella vocazione singolare dell'equità, in contrapposto al respiro generale dell'uguaglianza.⁴³

Cioè: se l'equità è la giustizia del caso singolo, del singolo rapporto giuridico; invece, l'uguaglianza attiene alle condizioni di partenza di ciascun soggetto giuridico, garantite come paritarie da parte dell'ordinamento, in qualsiasi contesto sociale esse vengano in rilievo.

In altri termini, l'uguaglianza richiama raffronti più generali, totali.

Il filosofo del diritto Sergio Cotta affermava che nel rapporto giuridico occorre tutelare due aspetti: la differenza esistenziale e l'uguaglianza ontologica di ognuno.⁴⁴ I soggetti del rapporto giuridico (è questa la sua essenza) sono sempre assolutamente uguali per l'ordinamento.⁴⁵

Il fine della regola di diritto è quello di salvaguardare le specificità esistenziali di ciascuno dei soggetti del rapporto, a cui la regola di diritto garantisce totale uguaglianza nelle condizioni di partenza, senza valorizzare una certa tipologia di caratteristiche piuttosto che un'altra.

Si può anche dire che è proprio questa l'ispirazione del Codice W.A.D.A.: quella di garantire l'autenticità della competizione sportiva, intesa come rapporto giuridico, come competizione umana, come confronto di caratteristiche irripetibilmente singolari e specifiche di ogni individuo, a cui si riconosce pari dignità.

Il principio dell'*Esprit sportif* che innerva il codice e che consiste nel potenziamento delle diversità esistenziali, trova il suo proprio limite nella loro salvaguardia, nel senso che è considerata non accettabile la modifica di caratteristiche organiche individuali per il tramite del ricorso al *doping*, col fine di massimizzare la prestazione sportiva, visto che il valore dell'umanità dell'atleta sopravanza le istanze di efficienza agonistica.

Per tali considerazioni, si può avere qualche dubbio sulla bontà di ricostruzioni che ritengono di individuare una differenza tra il *focus* della tutela statale e sportiva contro il *doping*, nel senso che lo Stato tutelerebbe la salute dell'atleta mentre l'ordinamento sportivo la lealtà e la ritualità nelle competizioni sportive.⁴⁶ Siffatte ricostruzioni sottovalutano oltremodo il significato che l'ordinamento sportivo riconosce all'atleta in quanto persona.

È preferibile, perciò, ritenere che l'ordinamento sportivo non tuteli la lealtà delle competizioni sportive in quanto tali ma prima di tutto le entità organiche e spirituali che nelle competizioni si confrontano e si affermano secondo un principio indefettibilmente meritorio.⁴⁷

⁴³ Così, B. Di Pietro, cit., p. 262.

⁴⁴ Si veda S. Cotta. *Il diritto nell'esistenza- linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1985.

⁴⁵ Quando questa uguaglianza non vi sia, per ragioni legate alla singolarità del caso o per ragioni ontologiche (per esempio per una posizione di asimmetria informativa, o economica, o di potere contrattuale in genere), il legislatore predispose appositi rimedi contrattuali (come nel caso della rescissione per lesione) o legislativi (per esempio prescrivendo oneri formali contrattuali a finalità informativa, o addirittura sanzionando con la sanzione della nullità le clausole vessatorie, quindi incidendo direttamente sul contratto).

⁴⁶ P. Raimondo, L. Zambelli, *Profili generali della lotta al doping*, in *Diritto dello sport*, 2020 (1) 2., p. 30: "La finalità dell'antidoping in ambito sportivo è quella di tutelare in primis la lealtà sportiva e la correttezza nelle competizioni sportive e solo secondariamente la salute degli atleti dal momento che tale funzione viene svolta essenzialmente dalla normativa penale".

⁴⁷ Sul principio meritorio quale principio cardine dell'ordinamento sportivo si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, 30 giugno 2021, n. 59, che ha peraltro richiamato tutti i precedenti in materia. Per

È ben possibile, e anzi consigliabile, leggere il Codice W.A.D.A. in una prospettiva che abbia presente che quell'impostazione personalistica che innerva l'ordinamento generale (e tutti gli ordinamenti moderni) è propria anche dell'ordinamento sportivo, nella sua configurazione nazionale e internazionale.

In sostanza il valore della persona non è sacrificabile sull'altare della competizione sportiva.

10. L' "ineffabilità" del Doping

È stato brillantemente osservato che il Doping ha a che fare con un concetto emico, cioè relativo al sistema dei valori e delle credenze sociali.

Non si comprende veramente l'universalismo della lotta al Doping, il suo trascendere il piano strettamente dogmatico (cioè, relativo ad un ordinamento storico singolare e al relativismo delle categorie che esso comporta) se non si comprende la sua matrice antropologica⁴⁸: il Doping ha a che fare, in ottica emica, con l'antico sforzo dell'uomo di superare i propri limiti, sforzo che è un *leitmotiv* della letteratura, della cultura occidentale antica e attuale.⁴⁹

In fondo il Doping non è un problema del solo mondo sportivo, o del solo ambito giuridico, o del solo fatto ordinamentale, ma è un problema sostanzialmente culturale e antropologico, legato a una tensione dell'uomo verso il superamento dei propri limiti.⁵⁰

completezza, si riporta uno stralcio di tale decisione. "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo", ove è compito di questo Collegio "rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire breccie sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole". Collegio di Garanzia dello Sport, decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018 e 56/2018 e più di recente, Collegio di Garanzia, decisione n. 44/2021.

⁴⁸ Si veda P. Raimondo, *Dal Doping di Stato al doping genetico. Le più recenti azioni di contrasto*, in *Diritto dello Sport*, cit., p. 317: "Ancestrale è il tentativo dell'uomo di modificare la propria prestazione atletica con mezzi non fisiologici, eventualmente anche illeciti, nel corso di competizioni sportive. Le testimonianze dell'impiego di sostanze di origine naturale per migliorare la propria condizione fisica risalgono alle prime edizioni delle olimpiadi, allorché gli atleti ingerivano sostanze stimolanti mescolate agli alimenti carnei e alle bevande".

⁴⁹ Si veda, sul punto, C. Della Giustina, in *Potenziamento umano e doping*, cit., p. 53, nota 38, che cita G. Brown, *Una vita senza fine? Invecchiamento, morte, mortalità*, trad. it., Milano, 2009: "L'idea del limite e del suo superamento appartiene intimamente alla storia stessa dell'umanità: il riferimento è alla ricerca dell'immortalità di Gilgamesh, all'ambizione di Icaro e, infine, alle avventure epiche di Ulisse. Sul punto è stato osservato che "il destino di Titone oggi sfida tutti noi, sempre più longevi ma sempre più debilitati. Anche se da un lato, grazie agli antibiotici, alle tecniche di supporto vitale, e alla medicina in generale, siamo riusciti a prevenire la vita dalle malattie infettive o dagli attacchi cardiaci, dall'altro lato ci sono molte più persone che passano il loro tempo nel declino, o soggetti ad altri disturbi. Uno dei costi che stiamo ancora pagando per il dono della longevità è la condizione degli anziani e delle loro famiglie in situazioni degradanti e difficoltose, che non possono risolversi in tempi brevi. Sotto determinate circostanze, la morte potrebbe sembrare una benedizione".

⁵⁰ Si veda in tal senso anche G. Cantelli Forti, *Lo sport e il corpo. La farmacologia nello sport e nel doping*, cit.: "L'uomo da sempre cerca di accrescere le sue possibilità nella lotta e negli sport. In parte questi tentativi si basano su norme dietetiche oppure su metodi per potenziare i muscoli. Sostanze stimolanti, paragonabili ai moderni mezzi doping, sono per la prima volta attestate in relazione ai leggendari 'Berserkers' della mitologia norvegese, che si tramanda aumentassero la loro forza combattiva usando la bufoteina, un farmaco ottenuto

Da questo punto di vista non è un caso che l'educazione svolga un ruolo chiave nella prospettiva delle istituzioni internazionali e nazionali per la lotta al Doping.

Cioè: il primo e più potente baluardo contro l'abuso del corpo e della mente, col fine di soddisfare istanze di affermazione sociale è prima di tutto la formazione di una mentalità che comprenda che l'uomo ha un valore intrinseco (e non estrinseco, legato a dei risultati) e che è tale, appunto uomo, anche perché (soprattutto perché) ha dei limiti.

In un mondo votato all'efficientismo, alla massificazione dei rapporti giuridici, alle virate verso un concetto di salute soggettivizzato improntato al miglioramento fisico-sociale-morale e non alla liberazione dalla sofferenza, anche a costo di terapie ad esito fortemente incerto, sembra assolutamente necessario, per le istituzioni, perseguire politiche improntate sul valore dell'etica e della pedagogia, contro ogni tentativo di marginalizzare la sensibilità, che è invece il *quid proprium* degli individui. La funzionalizzazione completa dell'uomo all'utilità sociale, quando esprime un suo utilizzo strumentale ad esso fine sociale (a prescindere da quale in concreto esso sia) è un carattere tipico di politiche totalitariste.

Per utilizzare una prospettiva sistemologica⁵¹ il vero formante delle democrazie moderne, ciò che le distingue dai regimi totalitaristi è *in primis* il rigetto della strumentalizzazione degli individui, e il correlato del riconoscimento del valore giuridico delle individualità.

Non può esistere progresso ove ci si dimentichi di queste connessioni alla pratica sciistica.⁵²

dal fungo Amanita muscaria, i cui effetti duravano per un giorno ed erano seguiti da un forte senso di stanchezza e di debolezza”.

⁵¹ Cioè propria delle comparazioni tra sistemi giuridici, su questo si rimanda a R. Sacco, A. Gambaro, *Sistemi giuridici comparati, Trattato di diritto comparato*, Milano, Walters Kluwer. 1996, ma anche N. Luhmann, *Protesta. Teoria dei sistemi e movimenti sociali*, Milano-Udine, Mimesis 2017.

⁵² E. Ballardini, G. Cesari, (a cura di) *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40)*, cit., pp. 72-75.